



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Silvia Burelli, all'udienza del 24.4.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta *sub* n. 163/2018 R. G. e promossa con ricorso depositato il giorno 27.2.2018

da

OMISSIS rappresentata e difesa dall'avv. **ANGELA MARIA FASANO E DALL'AVV. STEFANIA FASANO**, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo nella via Catania 42 C, come da procura in atti

- parte ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Trieste Piazza Dalmazia 3

- parte resistente -

Conclusioni per parte ricorrente:

“ 1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

2) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia e disapplicazione in favore della ricorrente dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del

CCNI mobilità dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari.

3) In via principale nel merito accertare e dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

4) Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi della docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2017/2018 nella parte in cui è stabilito che il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

5) Accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2017/2018 ed in quelle a seguire, quindi, dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a PUNTI 21 e di punti 42 per la mobilità 2017/2018.

6) Disapplicare la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari (ipotesi CCNI allegata oltre CCNI allegato).

7) Condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2016/2017 e per quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione alla docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

8) Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa : Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dalla ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti.

9) Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione.

.... Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ”

Conclusioni per il MIUR:

“dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito il ricorso avversario in ogni sua parte. Spese rifuse secondo il principio di soccombenza.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato il giorno 27 febbraio 2018, la ricorrente ha esposto di essere docente, assunta dal MIUR con contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di immissione in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione ex lege 107/2015. Ha esposto di aver presentato per l'anno scolastico 2016/2017 e, successivamente, per l'anno 2017/2018, domanda di mobilità territoriale per assegnazione di ambito a livello nazionale; ha lamentato, in sintesi, di essere stata assegnata in Friuli Venezia Giulia e non in Campania, luogo di residenza (ed in cui ha prestato servizio di c.d. pre ruolo in Istituti Paritari in anni dal 2005/2006 al 2015/2016) a causa del mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio c.d. pre ruolo prestato in Istituti paritari per effetto di una previsione contrattuale che esclude, ai fini delle operazioni di mobilità di cui si discorre, la valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole paritarie (CCNI per la mobilità 2016 e 2017). La ricorrente ha sostenuto che tale previsione si pone in contrasto con le disposizioni di rango primario che dispongono la completa equiparazione tra scuole statali e paritarie anche con riferimento alla valutazione del servizio di insegnamento ivi prestato. Ha evidenziato che la fondatezza delle sue pretese è stata già riconosciuta in sede cautelare dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 19 luglio 2017 alla quale, tuttavia, parte resistente non ha dato esecuzione. Ha concluso come in epigrafe.

Il MIUR si è costituito in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inammissibilità delle contestazioni al CCNI, la necessità di integrazione del contraddittorio e, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza del ricorso, sostenendo che l'equiparazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie a quello prestato nelle scuole statali è stabilito dalle fonti primarie ai soli fini della formazione delle graduatorie dei docenti non di ruolo che aspirano all'assunzione a tempo indeterminato e non riguarda le operazioni di mobilità del personale già assunto in servizio. Ha, altresì, contestato la fondatezza della domanda di riconoscimento dei servizi prestati ai fini della ricostruzione della carriera, rilevando la generica individuazione della *causa petendi* ed in ogni caso l'infondatezza nel merito, anche con riferimento all'asserita, perdurante, configurabilità della distinzione tra scuole paritarie e scuole pareggiate. Ha concluso come in epigrafe.

Senza compimento di attività istruttoria, trattandosi di risoluzione di questioni di diritto, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del giorno 24.4.2018.

§

Innanzitutto deve essere rilevato che, sulla base della complessiva lettura del ricorso, nonostante in alcuni punti la ricorrente faccia generico riferimento all'asserito diritto alla "ricostruzione di carriera" (senza specificare in cosa si sostanzierebbe la lesione), si evince che essa chiede il pieno riconoscimento degli anni di servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità territoriale.

Inoltre, come già riconosciuto nella fase cautelare con argomentazioni rispetto alle quali, in questa fase, non sono state sviluppate argomentazioni dirimenti di segno contrario, dalla lettura delle conclusioni dell'atto introduttivo emerge che la domanda della ricorrente non ha ad oggetto in via principale l'annullamento dell'ordinanza ministeriale 241/2016 (nei cui confronti non si sollevano, peraltro, specifiche censure), bensì, sul presupposto della sussistenza di un diritto alla attribuzione di punteggi anche per il periodo di pre ruolo prestato negli Istituti Paritari fondato su disposizioni di rango primario, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di tale punteggio ai fini delle procedure di mobilità per cui è causa. Sicché deve escludersi che, con riferimento al presente procedimento, la giurisdizione spetti al giudice amministrativo.

Non risulta, poi, necessario integrare il contraddittorio; come già rilevato in sede cautelare, invero, da un lato, non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, ben potendo la domanda della ricorrente (volta al riconoscimento del punteggio per il servizio pre ruolo da lei prestato in Istituti paritari) essere decisa senza la partecipazione al giudizio dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità con riferimento ai medesimi ambiti; dall'altro lato, non vi sono in atti allegazioni che consentano di individuare docenti che potrebbero subire un potenziale pregiudizio dall'accoglimento della domanda della ricorrente.

§

Nemmeno nel merito sono state sviluppate, in questa sede, argomentazioni che inducano a discostarsi dall'orientamento già assunto dalla scrivente, sulla scorta di numerosi precedenti di merito, in sede di tutela cautelare e che deve, quindi, essere, allo stato, mantenuto (si vedano, di recente, nel senso dell'accoglimento della pretesa della ricorrente: Tribunale di Catania, 18.4.2018; Tribunale di Milano, 20.2.2018; Tribunale di Patti, 29.1.2018).

Ebbene, nell'ambito di tale orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla scrivente, si osserva che la L. 62/2000, in materia di norme per la parità scolastica e diritto allo studio, ha previsto, agli artt. 1 ss., che: *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e*

dalle scuole paritarie private e degli enti locali” riconoscendo che anche le scuole paritarie “svolgono un servizio pubblico”: in tale prospettiva, in base a tale legislazione e a quella sopravvenuta è stato approntato un sistema di prescrizioni e controlli a carico delle scuole paritarie per garantire l’effettiva equiparazione del servizio reso (v. anche L. 27/06, i DM 267/07 e 3/08, la CM 163/2000). In tale contesto, il DL 255/2001 all’art. 2, comma 2, in materia di graduatorie, ha previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; il DL 250/2005 conv. in L. 27/2006 ha riunito le precedenti categorie di scuole non statali autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate nell’unica categoria della “scuola paritaria”, di modo che le scuole non statali si distinguono oggi tra scuole paritarie e non paritarie.

Del resto, il Consiglio di Stato nella sentenza 1102/2002 ha affermato: “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”; in particolare, si è riconosciuto che “l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche” è confermato, come detto, dall’art. 2, comma 2, del DL. 255/2001 conv. in L. 333/01 che, in materia di graduatorie, ha previsto che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali (Tribunale di Rimini 647/2014).

Risulterebbe, del resto, del tutto irragionevole, anche nella prospettiva di una interpretazione sistematicamente coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, *al fine, dunque, di ottenere l’immissione in ruolo nelle scuole statali* – secondo la normativa sopra richiamata – e non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo di riferimento volto alla equiparazione dei due sistemi, ai fini della mobilità di cui si discorre, peraltro *successivamente all’immissione nei ruoli del sistema scolastico statale* del docente che vi ha avuto accesso valorizzando anche il servizio pre ruolo negli Istituti paritari.

Del resto, la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate è superata dalla disciplina sopravvenuta successiva al 2000 ed in particolare dal DL 250/2005 conv. in L. 27/2006, già citato, a mente del quale “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. E, nella

fattispecie, come detto, non è in contestazione che il servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente è avvenuto presso una scuola paritaria.

A fronte del descritto quadro normativo, deve, dunque, ritenersi illegittima la disposizione del CCNI che regola la mobilità 2006/2017 e di quello che regola la mobilità 2017/2018, nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio al servizio pre ruolo prestato negli Istituti paritari laddove, viceversa, al servizio pre ruolo prestato in Istituti statali viene attribuito un punteggio.

Ed invero, tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio per il servizio pre ruolo prestato negli Istituti paritari e al contrario lo riconoscono per gli istituti statali (nella misura di 3 punti per ogni anno), contrastano con il "*principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche*" enucleabile, secondo la giurisprudenza sopra citata, dall'assetto delle fonti primarie.

Del resto, alla luce del quadro che precede, deve escludersi che sia suscettibile di assumere rilievo, ai soli fini della mobilità, il diverso sistema di reclutamento nei due ordini di istituti, laddove tale elemento è stato ritenuto irrilevante dallo stesso legislatore in relazione all'attribuzione di punteggi nell'ambito delle graduatorie che consentono l'immissione in ruolo nelle scuole statali (art. 2, comma 2, DL 255/2001 cit.).

Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, comma 1 ultimo capoverso, del d.lgs. 165/2001 prevede che "*Nelle materie della mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*" e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che "*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*" deve ritenersi che i CCNI richiamati, nella parte in cui escludono, in relazione al servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, l'attribuzione dei punteggi per ogni anno di servizio viceversa previsti per il pre ruolo nelle scuole statali violino – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge – l'assetto normativo che precede.

Le disposizioni contrattuali richiamate risultano, quindi, nulle e devono essere sostituite con l'applicazione anche al servizio pre ruolo nelle scuole paritarie dei punteggi previsti per il pre ruolo nelle scuole statali (non è specificamente contestato che, in applicazione di tali punteggi per il pre ruolo, la ricorrente avrebbe conseguito ulteriori 21 punti per la mobilità 2016/2017 e 42 punti per quella 2017/2018).

Trattasi di un orientamento condiviso nella giurisprudenza di merito che si è occupata di fattispecie analoghe (oltre alle pronunce già citate, si vedano Tribunale di Caltagirone ord. 11.7.2016; Tribunale di Caltagirone, 10.7.2017; Tribunale di Napoli, ord. 31.8.2016; Tribunale di Napoli, 28.6.2017; Tribunale di Ragusa, 8 luglio 2017; Tribunale di Milano ord. 20.7.2016).

Sicchè, per quanto esposto, deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato in Istituti paritari in modo equivalente alla valutazione del pre ruolo in Istituti statali, con il conseguimento, nell'ambito delle procedure di mobilità di cui si discorre, dei relativi punteggi per ciascun anno di servizio pre ruolo prestato in Istituti paritari (non è contestato che, in applicazione di tali punteggi per il pre ruolo, la ricorrente avrebbe conseguito ulteriori 21 punti per la mobilità 2016/2017 e ulteriori 42 punti per quella 2017/2018).

L'amministrazione resistente deve essere, perciò, condannata a porre in essere ogni conseguente adempimento e ad attribuire alla ricorrente la sede di servizio derivante dal riconoscimento dei predetti punteggi.

Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione.

Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione della complessità - anche in relazione alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento - e controvertibilità della questione.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

- 1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, nelle procedure di mobilità per cui è causa, del punteggio in relazione al servizio pre ruolo prestato presso gli Istituti paritari nella stessa misura in cui viene attribuito il punteggio pre ruolo per il servizio di insegnamento negli istituti statali, e quindi, in relazione al predetto servizio presso gli Istituti paritari, di punti 21 ai fini della mobilità 2016/2017 e di punti 42 ai fini della mobilità 2017/2018, e condanna l'amministrazione resistente a porre in essere ogni conseguente adempimento e ad attribuire alla ricorrente la sede di servizio derivante dal riconoscimento dei predetti punteggi;
- 2) compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Trieste, 24.4.2018

Il Giudice del Lavoro

Silvia Burelli